

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Art. 20

(Monitoraggi ambientali e della fauna ittica)

1. L'ETPI realizza monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica in particolare al fine di:

- a)** verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne;
- b)** verificare l'impatto dell'attività di pesca sugli ecosistemi delle acque interne;
- c)** verificare l'impatto delle immissioni a fini di ripopolamento e pesca sportiva;
- d)** verificare gli impatti delle opere idrauliche;
- e)** verificare lo stato di attuazione del piano di gestione ittica e degli effetti prodotti dal medesimo;
- f)** acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento del piano di gestione ittica.

2. Fatta salva la competenza di ARPA nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'ETPI può svolgere i monitoraggi anche avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione regionale e, mediante convenzioni, di altri enti pubblici.

3. Anche ai fini dei monitoraggi sulla fauna ittica, l'ETPI promuove il coinvolgimento dei pescatori sportivi e professionali nella raccolta di informazioni sull'attività di pesca attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati delle catture.